

Avv. EMANUELE ARGENTO
Via Cesare Battisti, 31 - 65122 PESCARA
Tel. / Fax (085) 4429997
C.F. RGN MNL 68A08 H199B
P.I. 01526270689
e-mail: emanueleargento@virgilio.it

Sentenza n. 230/2015 pubbl. il 23/04/2015
RG n. 1111/2012



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI

in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Federico Ria ha
pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia civile in primo grado, iscritta al nr. 1111/12 R.A.C.C., vertente

TRA

rapp.ti e difesi dall'avv. E.Argento ed el.te dom.to in
Pescara, alla via C.Battisti, nr. 31, presso lo studio Di Lorenzo, giusta procura
speciale in atti;

OPPONENTI

CONTRO

BANCA in
persona l.r. p.t., rapp.to e difeso dall'avv. ed el.te dom.to presso
lo studio sito giusta procura speciale in atti;

OPPOSTO

oggetto: opposizione ex art. 615 cpc in materia di rapporti bancari;

conclusioni: come da relativo verbale d'udienza, da ritenersi

materialmente allegato alla presente sentenza

Firmato Da: RIA FEDERICO Emesso Da: POSTECOM CAJ Serial# 9693c



Sentenza n. 230/2015 pubbl. il 23/04/2015
RG n. 1111/2012

MOTIVI DELLA DECISIONE

Propongono opposizione ex art. 615, 2° co. cpc gli opposenti in epigrafe indicati, avverso l'esecuzione intrapresa da Banca _____ in forza di atto di precetto notificato in data 1-5/8/2001, in virtù di contratto di mutuo fondiario stipulato dal _____ in data 20.6.2008, garantito dalla _____ anche con concessione di ipoteca volontaria sull'immobile di sua esclusiva proprietà, sottoposto a pignoramento.

Eccepivano gli opposenti: la mancata notifica del titolo esecutivo; la nullità delle clausole sub 5 del contratto di mutuo per indeterminatezza ed indeterminabilità; l'illegittima applicazione degli interessi di mora sulle rate scadute, già comprensive di interessi corrispettivi, in violazione del divieto di anatocismo; la mancanza di accordo delle parti sul tasso effettivamente applicato, con conseguente nullità del contratto di mutuo per la parte relativa all'applicazione dell'interesse ultralegale; la nullità delle clausole perché vessatorie e non specificamente sottoscritte: il superamento del tasso soglia.

L'attore ha chiesto di rideterminare il saldo del conto corrente, anche all'esito di disponenda Ctu, al fine di ottenere la ripetizione delle somme indebitamente imputate a debito.

Va innanzitutto affermata la tenuta dell'atto introduttivo all'esito del vaglio della domanda in relazione ai presupposti di determinabilità dell'oggetto della stessa, poiché l'onere della determinazione dell'oggetto della domanda può ritenersi assolto anche in difetto di quantificazione monetaria della pretesa dedotta con l'atto introduttivo, purché l'attore provveda ad indicare i relativi titoli dai quali la

Provato Da RIA FEDERICO Emesso Da POSTECOM CAS Serial# 9999



Sentenza n. 230/2015 pubbl. il 23/04/2015
RG n. 1111/2012

stessa pretesa tragga fondamento e possa essere quantificata, ponendo così il convenuto nella condizione di formulare in modo immediato ed esauriente le proprie difese. Ciò è senz'altro avvenuto nel caso di specie, in cui la quantificazione monetaria della pretesa deriva, come espressamente formulato nelle conclusioni e come desumibile dall'intero contesto dell'atto, dalla determinazione del saldo del conto corrente oggetto di causa mediante l'applicazione dei criteri analiticamente dedotti e prospettati in citazione anche attraverso apposita relazione.

Del tutto giuridicamente infondata è poi l'eccezione relativa all'omessa notifica del titolo esecutivo unitamente dal precetto, effettivamente sollevata dalla difesa degli oppositori sin dall'atto introduttivo. Come noto infatti l'art. 41, co. primo d.lgs. nr. 385/93 esonera il creditore dall'obbligo di notificare il titolo contrattuale unitamente al precetto.

D'altra parte, data l'ampiezza della suddetta disposizione normativa, è stato addirittura ritenuto che l'esonero della banca dall'obbligo di notifica del titolo esecutivo, nel contratto di mutuo fondiario, vale anche nel caso che l'esecuzione sia promossa contro soggetto che si è accollato il mutuo, né è necessaria una specifica sottoscrizione della clausola contrattuale che esonera la banca da detto obbligo perché si tratta di previsione direttamente discendente dalla legge (Tribunale Tivoli 5.10.2010).

Il favor della norma nei confronti della banca deriva dal fatto che il debitore finanziato già dispone di una copia del contratto titolo esecutivo (ex art. 474 co. 2 nrr. 2 e 3 cpc), in analogia con quanto si verifica in altre ipotesi di esonero dalla notificazione del titolo esecutivo, come si avviene ad esempio ai sensi dell'art. 654, 2° co. cpc in tema di esecuzione forzata su d.i..

Firmato Da: RIA FEDERICO Emesso Da: POSTECOM/CA3 Serial: 8693c



Sentenza n. 230/2015 pubbl. il 23/04/2015
RG n. 1111/2012

Parte opponente ha infine in concreto dimostrato come sulla scorta degli elementi indicati nello stesso precetto, per come evidentemente integrati dai dati già in suo possesso, abbia potuto articolare analiticamente e specificamente le proprie difese, secondo quanto inizialmente esposto in punto di verifica di tenuta dell'atto, sino ad arrivare a proporre un conteggio redatto da un proprio consulente sulla scorta dei propri assunti difensivi.

All'esito dell'espletata ctu, le cui doppie conclusioni, anche a confutazione dei rilievi tecnici di parte (Cass. III[^] nr. 10123/09), devono essere ampiamente condivise, è rimasto accertato, sulla scorta dei quesiti prospettati dal precedente assegnatario e tenuto conto dell'effettivo richiamo operato dalla difesa degli opposenti, mediante rinvio alla consulenza di parte, ai decreti ministeriali determinativi del tasso soglia in materia di usura, un doppio profilo di fondatezza dei plurimi motivi di opposizione, che, pur conducendo ad un accoglimento solo parziale della stessa, assorbe in realtà ogni altro profilo dedotto in punto di nullità della clausola relativa alla stipulazione degli interessi ultralegali.

L'elaborato peritale ha prima di tutto effettivamente riscontrato come la misura del tasso di interessi di mora convenuto nell'occasione, e determinato mediante una maggiorazione di 3 punti rispetto al tasso convenzionale del 6,9% annuo nominale, fosse pari al 9,90% e come tale usuraio, tenuto conto del valore del tasso soglia al giugno 2008, per come individuato dal ctu delle note di controdeduzioni alle osservazioni tecniche di parte, pari al 9,06%.

In assenza di prova che poi in concreto l'Istituto non abbia applicato tale tasso di mora (pg. 14 e 16 dell'elaborato), non può che assumere esclusiva rilevanza ai fini de quibus l'ipotesi di c.d. usura originaria ex .nr. 24/01, vale a dire il

Firmato Da: RIA FEDERICO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial# 9693c

